TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' ANONIMA PORTO INDUSTRIALE DI LIVORNO DELLE AREE DISPONIBILI IN QUELLA ZONA INDUSTRIALE

Art. 2

La Societa' anonima Porto industriale di Livorno versera' allo Stato, senza interessi, in acconto del prezzo indicato nel precedente art. 1, le somme che realizzera' dalle vendite delle aree di cui trattasi.

Tale versamento dovra' essere effettuato presso l'Ufficio del registro di Livorno man mano che la Societa' procedera' alle vendite stesse. In caso di pagamento dilazionato detto versamento dovra' essere fatto man mano che dalla Societa', verranno realizzate le singole rate. Gli interessi che fossero eventualmente pattuiti saranno pure essi, assieme alle relative rate, versati allo Stato, che li introitera' in scomputo di quanto dovuto dalla Societa'.

La Societa' e' tenuta ad inviare al Ministero delle finanze (Provveditorato generale dello Stato) copia autentica, in carta libera, degli atti di vendita entro 10 giorni dalla stipulazione.

Versione in vigore dal 7 giugno 1939, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trasferimento alla Societa' anonima Porto industriale di Livorno delle aree disponibili in quella zona industriale
Estremi	Legge 15 maggio 1939, n. 747
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trasferimento-alla-societa-anonima-porto-industriale-di-livorno-delle/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it